



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Nr. 72 Reg. Delib. del 21/06/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO - CONVENZIONE CON POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – APPROVAZIONE SCHEMA</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	Si (*)	
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore	Si (*)	
COMBI ROBERTO	Assessore	Si	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **5**      Tot. **0**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria      **FERRUCCIO ADAMOLI**

Partecipa il Segretario      **MARIA GRAZIA PADRONAGGIO**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(\*) presente da remoto

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO - CONVENZIONE CON POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – APPROVAZIONE SCHEMA**

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che Regione Lombardia in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n. 12 "Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1982 n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16;

VISTI:

- l'art. 1 D. Lgs. 77/05 per il quale l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, che prevede che i percorsi di alternanza scuola - lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

CONSIDERATO che i sopra richiamati strumenti normativi consentono la stipula di convenzioni tra Istituti Scolastici del ciclo delle scuole secondarie di secondo grado e le imprese, o associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli Enti Pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

CONSIDERATO altresì che la Comunità Montana, ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, si è resa disponibile ad accogliere studenti e/o neolaureati per periodi di tirocinio, i quali rappresentano importanti momenti di confronto ed un'opportunità per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse dell'Ente;

VISTO l'allegato schema di convenzione, che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra il Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio con sede a Sondrio – Via Carlo Besta, 3 – "soggetto promotore", e la nostra Comunità Montana sino al termine del tirocinio;

CONSIDERATO che non sono previste spese a carico della Comunità Montana e che il Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio si impegna a garantire agli eventuali tirocinanti una copertura assicurativa per tutti i rischi che possano derivare dall'attività svolta presso l'Ente;

RITENUTA opportuna e meritevole l'approvazione del suddetto schema;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, e il Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio con sede a Sondrio – Via Carlo Besta, 3 relativa alla possibilità di avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro o percorsi di tirocinio formativo secondo progetti concordati, valevole fino alla fine del tirocinio.
2. Di autorizzare il Presidente protempore della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione.
3. Di individuare nel Direttore del Parco il Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'atto.

---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO  
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

Proposta del **21/06/2022**

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE  
DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO -  
CONVENZIONE CON POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO -  
APPROVAZIONE SCHEMA**

**PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267**

**PARERE REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore Parco della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 21/06/2022

**IL RESPONSABILE  
Maroni Davide**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e  
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

Nr. 72 Reg. Delib. del 21/06/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO - CONVENZIONE CON POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - APPROVAZIONE SCHEMA</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li 30/06/2022

**IL SEGRETARIO**  
Padronaggio Maria Grazia  
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e  
s.m.i.*

**PERCORSO IFTS MONTAGNA 4.0****CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICOLARE n° 34**

(ai sensi della DGR n. 7763 del 17 gennaio 2018 e del DDUO n° 6286 del 07.05.2018)

**TRA**

Il Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in via Carlo Besta, 3 a Sondrio (SO) codice fiscale 00867240145 rappresentato dal Dott. Evaristo Pini, nato a Grosio (SO) il 05/09/1959 codice fiscale PNIVST59P05E200F in qualità di ente accreditato ai servizi al lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n° 22 e accreditato ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n° 19 (sezione A dell'Albo)

**E**

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera – di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via Fornace Merlo 2, a Barzio (LC), codice fiscale/p.iva 01409210133, rappresentata dal Presidente Fabio Canepari, nato a Lecco (LC) il 03.11.1960, Codice Fiscale CNPFBA60S03E507Q.

**PREMESSO CHE**

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 7763 del 17 gennaio 2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto: "Tirocini curricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini Curricolari";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### ARTICOLO 1

#### DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa in Via Fornace Merlo 2, a Barzio (LC), la Sig.ra Marta Aldeni in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" per lo svolgimento di un *Tirocinio curricolare* volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio ha la durata di **5 settimane**, e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg., oppure per chiusure formalizzate dal soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

### ARTICOLO 2

#### PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definiti dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

### ARTICOLO 3

#### LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

**ARTICOLO 4**  
**DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano di "riconoscere all'alunno/a le spese di vitto, trasporto e altro, nella misura max pattuita tra le parti".
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.

**ARTICOLO 5**  
**GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale per la Formazione della Provincia di Sondrio.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale per la Formazione della Provincia di Sondrio.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

**ARTICOLO 6**  
**MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:



- formazione generale: erogazione a carico del Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio;
  - formazione specifica: erogazione a carico del Polo di Formazione Professionale, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio;
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08 a carico del soggetto promotore.
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante.
- d) Verifica del rispetto dei requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ospitanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- L’Istituto, prima dell’accesso degli studenti ai locali di lavoro delle aziende ospitanti per il periodo di stage, provvede all’acquisizione dei seguenti documenti:
- stralcio della valutazione dei rischi;
  - piano di emergenza (se applicabile).
- L’acquisizione di tali dati avviene attraverso modulistica dedicata.
- Tale modulo compilato e firmato dall’azienda viene visionato da parte del docente pratico che si riserva la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive o documentazione di approfondimento al tutor aziendale.
- e) Monitoraggio.
- L’Istituto inoltre si impegna alla verifica a campione di almeno il 10% delle aziende ospitanti stage curriculari dei corsi formativi per Operatori edili e ristorazione, al fine di verificare “su campo” il rispetto dei requisiti delle aziende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione al rispetto del divieto di adibire gli studenti alle lavorazioni vietate dalla Legge n° 977 del 17/10/1967 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”.
- Tali verifiche vengono svolte a cura dei docenti pratici e formalizzate su modulistica dedicata.
- Nel caso in cui, durante l’attività di monitoraggio il docente dovesse rilevare situazioni particolarmente critiche per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Istituto valuterà eventuali azioni da intraprendere.


## **ARTICOLO 7**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al **29/07/2022** e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi;
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.
4. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il

soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR N.7763/2018.

**Barzio, 21/06/2022**

Il soggetto promotore	<p><i>Polo di Formazione Professionale</i></p> <p><i>Azienda Speciale della Provincia di Sondrio</i></p>	<p><i>Il Delegato della Direzione</i></p>  <p><i>Aian Vaninetti</i></p>
Il soggetto ospitante	<p><b>COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA</b></p> <p><b>VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA</b></p>	<p><i>Legale rappresentante</i></p> <p><i>Fabio Canepari</i></p> <p>.....</p>

**Per presa visione:**

Il tirocinante	<p><b>MARTA ALDENI</b></p>	<p>.....</p>
----------------	----------------------------	--------------